



CONTRATTO DI COMODATO

TRA

II COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, con sede in Roma, Largo Lauro de Bosis 15, Partita Iva 00993181007, in persona del Presidente, dott. Giovanni Malagò (di seguito il “CONI”)

- Da un lato

E

II COMUNE DI COSENZA, con sede in Cosenza (CS), Piazza Dei Bruzi, Codice Fiscale 00347720781 - partita IVA 00314410788, in persona del Sindaco, avv. Francesco Alessandro Caruso, rappresentato dall’arch. Giuseppe Bruno, nato a Cosenza il 7 ottobre 1965, domiciliato per le funzioni presso l’Ente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Cosenza, che rappresenta nella sua qualità di Direttore del 7° Settore Infrastrutture – Impiantistica sportiva, in virtù dell’art. 107, comma 3 - lett. c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000), di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente anche Ente oppure Comune;

- Dall’altro lato

di seguito, congiuntamente, le “Parti”

Premesso che:

(a) Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è un Comitato Olimpico nazionale riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e costituito al fine di rappresentare il movimento olimpico in Italia;

(b) che il CONI, in conformità con i principi sanciti dalla Carta Olimpica, detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nel pieno rispetto delle regole e della legalità;

- (c) che il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica con l'inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale dello sport;
- (d) Il CONI è proprietario di un pallone pressostatico, progettato per la copertura di una piscina di 50 m (di seguito il "Pallone" o il "Bene");
- (e) Il Comune di Cosenza è proprietario del centro sportivo sito in località C.da Campagnano di Cosenza, via Veterani Dello Sport, che comprende, tra l'altro, una piscina olimpionica, della lunghezza di mt. 50, all'aperto e priva di copertura (di seguito il "Centro Sportivo");
- (f) Il CONI ha ritenuto opportuno concedere il Bene in uso gratuito al Comune di Cosenza al fine di essere utilizzato come copertura della piscina olimpionica scoperta all'aperto del Centro Sportivo sopra descritto;
- (g) Il Comune, con delibera del n. ____ del _____ ha accettato di ricevere il Bene affinché possa essere utilizzato per le finalità di cui alla precedente premessa (f) ai termini e alle condizioni previste nel presente contratto;
- (h) le Parti, con il presente contratto di comodato (di seguito il "Contratto") intendono disciplinare il rapporto di comodato d'uso relativo al Bene.

Tutto ciò premesso ,

rappresentando le premesse parte integrante e sostanziale del presente Contratto, Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

art. 1 - Oggetto del Contratto

Il CONI concede in comodato d'uso al Comune, che accetta, il Pallone, come descritto alla premessa al punto d).

art. 2 - Divieto di mutamento della destinazione d'uso del Bene

Il Comune utilizzerà il Pallone esclusivamente per come descritto in premessa (f), con obbligo di mantenere la destinazione d'uso del Pallone. In caso di mutamento della destinazione d'uso senza la preventiva autorizzazione del CONI, il Contratto si riterrà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferma restando la responsabilità del Comune, che manleva il CONI in tal senso, per qualsiasi pregiudizio che dovesse derivare dall'uso errato del Bene.

art. 3 - Divieto di subconcedere in uso il Bene

Fermo quanto previsto dal precedente articolo 2), il Comune non potrà locare, né subconcedere in uso a terzi a qualunque titolo il Pallone, né cedere il Contratto, salvo approvazione del CONI. La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

art. 4 - Durata del Contratto

Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione e con durata di anni novantanove (anni 99), ovvero fino all'eventuale deperimento del Bene, sempre che il deperimento avvenga per cause non imputabili al Comune.

art. 5 - Gratuità del Comodato

Il Pallone viene concesso in uso dal CONI al Comune a titolo gratuito, fermo restando che qualsiasi onere e/o costo ad esso connesso sarà ad esclusivo carico del carico del Comune o di chi per lui (si veda art. 11), senza diritto al rimborso, in deroga a quanto previsto all'art. 1808, comma 2, c.c..

art. 6 - Trasporto

Il Comune si impegna a sostenere le spese per il ritiro del bene, ad oggi in custodia presso il Centro Logistico delle Guardia di Finanza di Roma e per il trasporto fino al Centro Sportivo, nonché per il montaggio. Il Comune si impegna a collocare il Pallone e/o le altre installazioni supplementari nel rispetto delle norme di sicurezza, manlevando e tendendo indenne il CONI da ogni pretesa anche di terzi al riguardo.

art. 7 - Obblighi del Comune

Il Comune è tenuto a custodire il Pallone con la diligenza del buon padre di famiglia e dichiara di essere a conoscenza dei regolamenti e della disciplina ad esso applicabile, che si impegna a rispettare, manlevando il CONI da qualunque pregiudizio dovesse derivare per il mancato assolvimento di obblighi di legge. Il Comune in ogni caso esonera il CONI da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative relative al Bene.

art. 8 - Responsabilità del Comune

Il Comune, per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., per i propri dipendenti e/o collaboratori, fornitori e/o appaltatori e ospiti, ivi inclusi i gestori del Centro Sportivo, si impegna ad utilizzare il Pallone e le relative attrezzature adottando tutte le cautele necessarie e idonee ad evitare danni di qualsiasi genere, rimanendo esclusivamente responsabile, dalla data di consegna del Bene e fino alla riconsegna dello stesso, del regolare svolgimento dell'attività nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni in materia di sicurezza.

Il Comune in ogni caso esonera il CONI da ogni responsabilità o conseguenza per danni diretti e/o indiretti, anche verso terzi e/o verso cose, incluso il fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere, che dovesse sorgere e/o derivare in connessione e/o relativamente al Pallone e si obbliga a tenere il CONI manlevato ed indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità comunque connessa, conseguente o derivante dall'utilizzo del Pallone.

art. 9 - **Imposte**

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della Parte richiedente.

art. 10 - **Miscellanea**

(a) Qualunque modifica al presente Contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.
(b) Qualsiasi comunicazione prevista o richiesta dal presente Contratto dovrà essere eseguita per iscritto a mezzo PEC ovvero posta Raccomandata A/R anticipata via e-mail, come segue, ai seguenti indirizzi.

(i) se al Comune:

Piazza dei Bruzi

87100- Cosenza

PEC: comunedicosenza@superpec.eu

Email: s.zicarelli@comune.cosenza.it

(ii) se al CONI:

Piazza Lauro de Bosis, 15

00135 - Roma

PEC: segretariogenerale@cert.coni.it

Email: segretariogenerale@coni.it

Eventuali variazioni rispetto agli indirizzi sopra indicati dovranno esser comunicate per iscritto in conformità con quanto previsto al precedente articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.****Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

- (a) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Roma.
- (b) Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le Parti dichiarano applicabili le norme in materia di comodato di cui agli artt. 1803 ss. c.c.

11) **Precisazioni**

a) Per quanto espresso nell'art. 5 e nell'art. 6, richiamati gli accordi con il concessionario "Società sportiva Amphios scarl", qualsiasi onere e/o costo di gestione e/o manutenzione del bene sarà ad esclusivo carico della detta società sportiva concessionaria;

b) La società sportiva concessionaria è autorizzata al ritiro del bene, ad oggi in custodia presso il Centro Logistico delle Guardia di Finanza con sede alla via Castiglion Fiorentino, 50 di Roma e al relativo trasporto fino al Centro Sportivo di via Veterani dello Sport, nonché al successivo montaggio. La detta società concessionaria è altresì autorizzata a collocare il Pallone e/o le altre installazioni supplementari nel rispetto delle norme di sicurezza, manlevando e tendendo indenne il Comune da ogni pretesa anche di terzi al riguardo.

Roma, _____

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

COMUNE DI COSENZA
